

ELENCO COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO (art. 2. L.R. n. 23/1996)

ALTIVOLE	ODERZO
ARCADE	ORMELLE
ASOLO	ORSAGO
BREDA DI PIAVE	PAESE
CAERANO DI SAN MARCO	PONTE DI PIAVE
CARBONERA	PONZANO VENETO
CASALE SUL SILE	PORTOBUFFOLÈ
CASIER	POVEGLIANO
CASTELFRANCO VENETO	PREGANZIOL
CASTELLO DI GODEGO	QUINTO DI TREVISO
CESSALTO	RESANA
CHIARANO	RIESE PIO X
CIMADOLMO	RONCADE
CODOGNE'	RONCAREDA
COLLE UMBERTO	SALGAREDA
CONEGLIANO	SAN BIAGIO DI CALLALTA
CORNUDA	SAN FIOR
CROCETTA DEL MONTELLO*	SAN PIETRO DI FELETTO
FONTANELLE	SAN POLO DI PIAVE
FONTE	SAN VENDEMIANO
GAIARINE	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
GIAVERA DEL MONTELLO*	SANTA LUCIA DI PIAVE
GODEGA SANT'URBANO	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
GORGIO AL MONTICANO	SILEA
ISTRANA	SPRESIANO
LORIA	SUSEGANA
MANSUÈ	TREVIGNANO
MARENO DI PIAVE	TREVISO
MASER	VAZZOLA
MASERADA SUL PIAVE	VEDELAGO
MEDUNA DI LIVENZA	VILLORBA
MOGLIANO VENETO	VOLPAGO DEL MONTELLO*
MONASTIER	ZENSON DI PIAVE
MONTEBELLUNA*	ZERO BRANCO
MORGANO	
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	
MOTTA DI LIVENZA	
NERVESIA DELLA BATTAGLIA*	

* Vedi disposizioni Zona Montello di cui ai punti 5, 6 e 7

ELENCO COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA UNIONE MONTANA DEL GRAPPA (art. 2. L.R. n. 23/1996)

BORSO DEL GRAPPA	MONFUMO
CASTELCUCCO	PIEVE DEL GRAPPA
CAVASO DEL TOMBA	POSSAGNO

ELENCO COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE (art. 2. L.R. n. 23/1996)

CAPPELLA MAGGIORE	PIEVE DI SOLIGO
CISON DI VALMARINO	REFRONTOLO
CORDIGNANO	REVINE LAGO
FARRA DI SOLIGO	SARMEDE
FOLLINA	SEGUSINO
FREGONA	TARZO
MIANE	VITTORIO VENETO

ELENCO COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA UNIONE MONTANA MONFENERA - PIAVE - CESEN (art. 2. L.R. n. 23/1996)

PEDEROBBA
VALDOBBIADENE
VIDOR



PROVINCIA
DI TREVISO

Settore
**PROTEZIONE CIVILE
POLIZIA PROVINCIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO

info: **Ufficio Attività Produttive**

tel. 0422 656478 sreghini@provincia.treviso.it
tel. 0422 656618 ptolomio@provincia.treviso.it



PROVINCIA DI TREVISO

Raccolta dei funghi in provincia di Treviso

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2020



DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO (vedasi elenco Comuni)

[PIANURA]

1. La raccolta dei funghi è subordinata al possesso del TITOLO PER LA RACCOLTA (PERMESSO), accompagnato da un documento di identità in corso di validità. Il possesso del permesso non esonera il raccogliitore dal rispetto dei diritti di terzi, restando salva la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo di escludere l'accesso ai cercatori di funghi.

2. Sono esentati dal permesso e possono quindi raccogliere i funghi con il solo documento di identità i residenti in provincia di Treviso nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap. Sono altresì esentati i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari. Sono altresì esentati dal permesso e dalle limitazioni delle giornate di raccolta: i proprietari di terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro famigliari (art. 2 DGR 739/2012).

3. Per i non residenti il TITOLO PER LA RACCOLTA ha validità annuale ed è rappresentato dalla ricevuta di versamento di un contributo di € 5,00 (cinque), da effettuarsi:

- conto corrente postale n. **12225314** intestato a "Amministrazione Provinciale di Treviso - Servizio Tesoreria";
- bonifico a UNICREDIT S.p.A. - P.zetta Aldo Moro 3 - Treviso
IBAN: **IT02A0200812011000040435241**
Swift: **UNCRITM1A11** (per bonifici dall'estero)

specificando come causale, in entrambi i casi, "Titolo per la raccolta funghi anno 2020".

4. Le giornate nelle quali è consentita la raccolta sono il martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali.

[MONTELLO]

5. I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari possono raccogliere funghi all'interno del fondo in proprietà/conduzione senza alcun permesso, senza limitazione di peso e in qualsiasi giorno della settimana. All'interno dei fondi privati la

raccolta è vietata a tutti gli altri raccoglitori, fatta eccezione per quelli specificatamente autorizzati dal proprietario o conduttore. Il divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza di terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguata tabellazione recante tale divieto.

6. I residenti dei 5 Comuni (Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello) compresi nell'area del Montello potranno raccogliere funghi in tutta l'area nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana, previo versamento di un contributo di € 5,00 a titolo di permesso giornaliero o di € 25,00 a titolo di permesso annuale, salvo i divieti di cui all'art. 5 della L.R. 23/1996 o nei fondi privati ove vi sia espressa manifestazione di divieto di raccolta da parte dei proprietari. Il contributo per il permesso giornaliero o annuale dovrà essere versato all'Amministrazione Provinciale di Treviso - Servizio Tesoreria con le modalità indicate al precedente punto 3. lettere a) e b), specificando in causale "Titolo raccolta funghi Montello anno 2020". Indicando il giorno di raccolta se trattasi di permesso giornaliero.

7. In tutta l'area del Montello, salvo che per le categorie di persone indicate nei due punti precedenti e per i soggetti portatori di handicap, la raccolta dei funghi è vietata.

[REGOLE VALIDE IN ENTRAMBE LE ZONE]

8. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg. 3, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:

AGROCYBE AGERITA (*Pioppini*)
AMANITA CAESAREA (*Ovoli*)
BOLETUS gruppo edulis (*Porcini*)
CALOCYBE GAMBOSA (*Tricholoma Georgii*) (*Fungo di S. Giorgio*)
CANTHARELLUS CIBARIUS (*Finferlo, gallinaccio*)
CANTHARELLUS LUTESCENS (*Finferla*)
CLITOPILUS PRUNULUS (*Prugnolo*)
CLITOCYB GEOTROPA
CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (*Trombetta da morto*)
MACROLEPIOTA PROCERA e simili (*Mazza di tamburo*)
MORCHELLA tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (*Spugnola*)

POLYPORUS poes caprae
TRICHOLOMA gruppo terreum (*Morette*)
RUSSULA VIRESCENS (*Verdone*)

9. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo (fungo) deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi all'atto della raccolta, di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati, atti a consentire la dispersione delle spore.

10. La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni del competente organismo di gestione, nelle riserve naturali e nelle zone a parco. È vietato inoltre raccogliere funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI DEL TERRITORIO DI COMPETENZA:

- UNIONE MONTANA DEL GRAPPA**
Via Molinetto, 17 Pieve del Grappa - tel. 0423_53036
- UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE**
Via Vittorio Emanuele II, 67 - Vittorio Veneto - tel. 0438_554788
- UNIONE MONTANA MONFENERA - PIAVE - CESEN**
c/o Municipio di Valdobbiadene - tel. 0423_9767

Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di cui alla specifica normativa di riferimento:

- Legge Regionale n. 23 del 19 agosto 1996 e successive modifiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 739 del 2 maggio 2012;
- Decreto del Presidente della Provincia di Treviso, n. 61 del 30 marzo 2020